



## Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Affari Generali e Istituzionali e Risorse Umane e Organizzazione  
Ufficio Associato Assunzioni e Trattamento Giuridico

BC/sr

Forlì, 18.10.2011

Fascicolo 2011-04.15.02/3

Prot.n. ~~10386~~/2011

**OGGETTO: PERMESSI PER STUDIO ANNO 2012.**

**AI REFERENTI/RESPONSABILI DEGLI ENTI  
ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA**  
*(trasmissione esclusivamente mediante posta  
elettronica)*

E, p.c.:

- Alle Presenze-Assenze (e-mail);

Le attività per la concessione dei permessi per il diritto allo studio, attualmente disciplinati dall'art. 15 del CCNL 14.9.2000, rientrano fra quelle di competenza di questo Ufficio associato.

Si invitano i referenti/responsabili in indirizzo, nel caso in cui dipendenti dei rispettivi Enti intendano richiedere la fruizione dei permessi per studio per l'anno 2012, a seguire la prassi già in uso:

- la richiesta di permesso dovrà essere compilata da parte del dipendente interessato sulla modulistica allegata, eventualmente corredata da relativa autocertificazione;
- L'ente associato, sulla base della propria eventuale regolamentazione interna (da trasmettere, se esistente, a questo ufficio) rilascerà un nulla-osta di massima alla concessione, da far pervenire a mezzo fax a questo Ufficio entro il 31.12.2011 unitamente alla richiesta del dipendente, ovvero comunicherà eventuali osservazioni/prescrizioni.
- L'ufficio associato provinciale provvederà a disporre con propria determina in merito alla concessione, ricorrendone i presupposti, darà comunicazione agli interessati e ai rispettivi enti e provvederà alla verifica della documentazione probatoria al termine dell'anno di riferimento.

**Si sottolinea che, in assenza di una regolamentazione interna dell'Ente che eventualmente integri le fattispecie contrattuali, questo Ufficio applicherà i criteri di cui all'art. 15 del CCNL 14.9.2000, integralmente riportato in calce alla presente, unitamente ad alcuni pareri ARAN che potrebbero risultare utili a dirimere qualche questione.**

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (la referente principale per la materia è Ragazzini Sabina, Tel. 0543/714374 – e-mail [sabina.ragazzini@provincia.fc.it](mailto:sabina.ragazzini@provincia.fc.it), fax 0543/714303).

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.  
UFFICIO ASSOCIATO ASSUNZIONI E TRATTAMENTO GIURIDICO  
(d.ssa Catja Briccolani)



Responsabile: d.ssa Briccolani Catia  
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì  
Tel. 0543/714373 – 374 fax 0543/714303  
e-mail: [risouman@provincia.fc.it](mailto:risouman@provincia.fc.it)  
sito web: [www.provincia.fc.it](http://www.provincia.fc.it)

1



## CCNL 14.9.2000 - ART 15 - DIRITTO ALLO STUDIO

- 1) Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
- 2) I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
- 3) Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
- 4) Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
  - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
  - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
  - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
- 5) Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
- 6) Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
- 7) Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi,



l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

- 8) Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995 (8 giorni all'anno).

#### **PARERI ARAN:**

**900-15A5. I permessi per diritto allo studio possono essere concessi solo per la frequenza? I permessi si possono raddoppiare se il corso ha durata biennale?**  
Riteniamo utile fornire i seguenti chiarimenti:

- i permessi per favorire il diritto allo studio dei lavoratori, vengono calcolati nella misura massima di 150 ore per ogni anno solare, secondo la chiara disciplina dell'art. 15 del CCNL del 14.9.2000;
- gli stessi permessi competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza; non possono essere utilizzati, di conseguenza, per la preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.):

- se un corso ha la durata di 300 ore, ripartite su due anni solari, potrebbero essere concessi anche 300 ore di permesso (150X2) semprechè, nel secondo anno, il lavoratore interessato sia ricompreso tra i destinatari del beneficio, in base ai criteri di priorità vigenti; resta inteso, peraltro, che le ore di permesso fruite devono coincidere con le ore di lezione effettivamente seguite e documentate

**900-15A8. E' ipotizzabile l'utilizzo dell'istituto del permesso per diritto allo studio per seguire corsi di studio al di fuori dell'orario di lavoro?**

Il dipendente che debba seguire un corso di studi in orario serale o comunque al di fuori dell'orario di lavoro settimanale, non ha alcun interesse a fruire dei permessi per il diritto allo studio la cui utilità si evidenzia proprio in presenza di una coincidenza temporale delle due esigenze; in altri termini il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'istituto scolastico che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore; i permessi per il diritto allo studio, secondo la vigente disciplina dell'art. 15 del CCNL del 14.9.2000, non possono essere utilizzati per il recupero delle condizioni psico-fisiche o per la semplice preparazione agli esami.

**900-15A2. Per stabilire il numero dei beneficiari dei permessi per il diritto allo studio (art. 15 CCNL del 14.9.2000) è necessario fare esclusivo riferimento al parametro della percentuale quantitativa calcolata sul numero dei dipendenti effettivamente in servizio o è possibile riferirsi ad altri criteri? Sarebbe possibile, ad esempio, calcolare il monte ore di permesso teoricamente disponibili e ripartirlo fra un numero maggiore di soggetti?**

La clausola contrattuale dell'art.15 del CCNL del 14.9.2000, ai fini della definizione del numero dei possibili beneficiari dell'istituto, prende in considerazione il solo parametro della percentuale quantitativa (3%) calcolata sul numero di dipendenti effettivamente in servizio (e non con riferimento alla dotazione organica) all'inizio di ciascun anno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, deve escludersi ogni possibilità di fare riferimento al "monte ore" di permesso disponibili: infatti tale criterio potrebbe portare alla concessione del beneficio, sia pure ridotto nella sua ampiezza, ad un numero di lavoratori superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio contrattuale, che trova la sua giustificazione nell'opportunità di limitare la quantità di lavoratori legittimati ad assentarsi in ambiti compatibili con le esigenze organizzative degli enti.

